

TI_GERICHTE 12.2009.106 vom 11. Dezember 2009

TI Tribunale d'appello, 2009-12-11, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_12.2009.106

FR: TI_GERICHTE 12.2009.106 du 11 décembre 2009

IT: TI_GERICHTE 12.2009.106 del 11 dicembre 2009

Regeste

Arbitrato, ROCA

Erwägungen

E. 1

Questa Camera ha già avuto occasione di precisare che ogni suo intervento come autorità superiore cantonale competente a statuire sui ricorsi per nullità e sulle domande di revisione di lodi giusta l'art. 3 CIA presuppone che vi sia almeno l'apparenza dell'esistenza di un patto d'arbitrato, ossia che le parti abbiano esplicitamente assegnato ad arbitri privati la competenza per giudicare sulle loro vertenze presenti o future. Nel caso in esame il Regolamento organico cantonale per il personale occupato presso le Case per anziani (ROCA), testo in vigore dal 1° gennaio 2008, prevede esplicitamente che la Commissione speciale di ricorso (CSR) è un tribunale arbitrale (art. 71 cpv. 3), sulla base delle disposizioni del Concordato intercantonale sull'arbitrato (art. 73). Nell'"atto di assunzione" 24 maggio 1995 le parti hanno inoltre esplicitamente indicato che la Commissione paritetica cantonale (CPC) rispettivamente la CSR avrebbero avuto competenze di tribunale arbitrale per dirimere qualsiasi contestazione derivante dal rapporto di lavoro.

E. 2

La CSR segue la procedura prevista dal Concordato sull'arbitrato accettato dalla Conferenza dei direttori dei Dicasteri cantonali di giustizia il 27 marzo 1969 (CIA) e le sue decisioni sono inappellabili secondo l'art. 73 ROCA. Tale precisazione ha una legittima chiave di lettura qualora la si leggesse alla luce dell'art. 37 cpv. 2 CIA. Se, invece, essa sia intesa a escludere qualsiasi rimedio giuridico, va precisato che l'art. 36 CIA prescrive imperativamente che contro un lodo può essere interposto ricorso per nullità davanti al tribunale superiore della giurisdizione civile ordinaria in cui ha sede il tribunale arbitrale. A tale principio sfuggono solo i lodi cui si riferisce l'art. 176 cpv. 1 LDIP (art. 191 LDIP) o quelli che le parti rinunciano a impugnare dopo la notifica (Ruede/Hadenfeldt , Schweizerisches Schiedsgerichtsrecht, 2^a edizione, pag. 334 con richiami). Giurisdizione per nullità è, nel Canton Ticino, la Camera civile di appello (art. 2 del decreto legislativo concernente l'adesione del Cantone Ticino al CIA: RL 3.3.2.1.6), la quale applica per analogia le norme sul ricorso per cassazione (art. 3 cpv. 3 del decreto citato). Da qui, la competenza della Seconda Camera civile, competente in materia di contratto di lavoro (art. 48 lett. b n. 3 LOG).

E. 3

Il termine d'impugnazione è di 30 giorni (art. 37 cpv. 1 CIA). In concreto sia il ricorso sia le osservazioni sono senz'altro tempestive.

E. 4

Il rimedio di diritto previsto dall'art. 36 CIA nei confronti di un lodo arbitrale è di carattere straordinario. Come un ricorso per cassazione, esso è proponibile solo e in quanto sia dimostrata la ricorrenza degli estremi di uno o più motivi previsti dalla legge (Jolidon , Commentaire du concordat suisse sur l'arbitrage, Berna 1984, pag. 506; Forni , Il Concordato intercantonale sull'arbitrato nella giurisprudenza del Tribunale di appello del Cantone Ticino in: Rep. 1984 pag. 12 seg.; Rep. 1994 pag. 407; Guldener , Das schweizerische Zivilprozessrecht, 3 a edizione, pag. 614 segg.; II CCA 28 agosto 2002 in re M.D. e B.A./E.L. e G.L. inc. n. 12.2001.194). I motivi invocati devono essere indicati esplicitamente dal ricorrente. In caso di dubbio sulla loro ricorrenza, il giudice respinge l'impugnazione (Jolidon , op. cit., pag. 501).

E. 5

Il ricorso in esame si fonda sull'art. 36 lett. f CIA (memoriale, pag. 2 in mezzo). Per costante giurisprudenza federale una decisione è arbitraria se vi è valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove, oppure quando essa viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro e indiscusso, rispettivamente quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell'equità (Jolidon , op. cit., pag. 515 ss.; Rüede/Hadenfeldt , Schweizerisches Schiedsgerichtsrecht, 2 a ed., Zurigo 1993, pag. 345 ss. ; II CCA 28 agosto 2002 in re M.D. e B.A./E.L. e G.L. inc. n. 12.2001.194). A questa Camera compete pertanto esclusivamente di vagliare se il lodo è inficiato da arbitrio per i motivi addotti dal ricorrente. In particolare, l'arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un'altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile. È pertanto doveroso scostarsi dalla scelta operata dall'arbitro soltanto se la stessa appare insostenibile, in contraddizione palese con la situazione effettiva, oppure non sorretta da ragioni oggettive o lesiva di un diritto certo (DTF 129 I 173 consid. 3.1 pag. 178 con richiami; 126 Ia 170 e 122 III 319; Jolidon , op. cit., pag. 515; Wehrli , Rechtsprechung zum Schweizerischen Konkordat über die Schiedsgerichtsbarkeit, Zurigo 1985, ad art. 36 lett. f. CIA, pag. 44 s.; II CCA inc. 12.2000.186 del

E. 9

Invocando sempre la giurisprudenza del Tribunale federale summenzionata, la ricorrente soggiunge che la CSP avrebbe potuto riformare il giudizio della CPC solo in presenza di arbitrio e che quindi ha travalicato il suo potere d'apprezzamento. L'art. 72 ROCA prevede che la CSR è l'autorità preposta a decidere sui ricorsi contro le decisioni della CPC. L'art. 73 ROCA, poi, stabilisce che la CSR è regolata dalle disposizioni del CIA. È altresì specificato che sono applicabili il CPC ticinese e il diritto svizzero. Come esposto sopra, secondo l'art. 36 lett. f CIA contro il lodo può essere interposto ricorso per nullità adducendo che il lodo è arbitrario. Tale ricorso è tuttavia proponibile soltanto dopo esaurimento di tutti i rimedi di diritto di giurisdizione arbitrale previsti nel patto d'arbitrato (art. 37 cpv. 2 CIA). Di conseguenza, esso è proponibile unicamente nei confronti della decisione della CSR e non ha nulla a che vedere con quello con il quale una parte adisce la CSR contro le decisioni della CPC. La censura non può quindi essere condivisa.

E. 10

La ricorrente sostiene che la fattispecie non sia analoga a quella di cui alla sentenza del Tribunale federale inc. 4C.22/2004. Essa afferma che il lavoratore non ha dimostrato che nel quadro delle sue mansioni effettive abbia la possibilità di mettere a frutto, nell'interesse

della datrice di lavoro, quanto appreso nella sua formazione. Anzi, dall'istruttoria è emerso che egli esegue le medesime mansioni di quando fu assunto, ovvero quelle di "pulizia semplice". Tali compiti non richiedono, a detta della datrice di lavoro, alcuna conoscenza specifica. Tant'è che la distribuzione dei lavori tra i diversi dipendenti avverrebbe unicamente in funzione della maggior forza o delle "braccia più lunghe".

10.1 Nella sentenza menzionata il Tribunale federale ha spiegato che le disposizioni sul salario minimo garantito contenute in un contratto collettivo mirano a proteggere i lavoratori, tenuto conto delle loro formazioni, delle loro attitudini e della durata della loro attività professionale. Nel caso da esso trattato, poi, ha accertato che il lavoratore era stato assunto nel 1992 quando era un'apprendista e fino al 1994 aveva lavorato quale manovale, macchinista e aiuto muratore. Nel 1994 egli aveva conseguito l'attestato di capacità federale quale muratore. Il Tribunale federale ha poi sottolineato che la Corte cantonale aveva quindi accertato come, anche dopo il 1994, il dipendente avesse continuato a eseguire compiti di manovale, macchinista e aiuto muratore. Di conseguenza, esso ha affermato che non corrispondeva al vero l'affermazione del datore di lavoro secondo il quale l'attività svolta dal dipendente non corrispondeva assolutamente a quella per la quale il lavoratore aveva ottenuto il diploma, né vi erano ragioni per ritenere che nel quadro delle mansioni sopra descritte egli non avesse potuto mettere a frutto quanto appreso nella sua formazione (consid. 3.3).

10.2 Nel regolamento concernente il tirocinio e l'esame finale di tirocinio per pulitore di edifici (doc. 15) è indicato che tale figura si occupa della pulizia esterna e interna di stabili, come pure degli impianti e degli equipaggiamenti necessari per lavori di pulizia di manutenzione e a fondo (art. 1 cpv. 2). All'art. 5 cpv. 2 di tale Regolamento è indicato, tra le altre cose, che obiettivi sono distinguere i tipi di sporco, rispettare le disposizioni, le modalità d'impiego e i dispositivi di sicurezza nell'utilizzazione di scale, ponteggi, sollevatori, prendere le misure per prevenire infortuni, malattie professionali e avvelenamenti, riconoscere le fonti di pericolo nell'impiego di macchine, apparecchi e attrezzi e prendere le misure adeguate, riconoscere ed evitare i pericoli che possono nascere dall'impiego di prodotti di pulizia, manutenzione e disinfezione, rispettare le prescrizioni di protezione dell'ambiente, prendere le misure per prevenire incendi ed esplosioni, attenersi alla legge sui veleni, definire la concentrazione dei prodotti di pulizia e di manutenzione e preparare le quantità necessarie, utilizzare correttamente e in modo sicuro macchine, attrezzi e apparecchi, riparare piccoli danni. La teste _____, capo dell'Ufficio cantonale della formazione industriale, artigianale, agraria e artistica, Divisione formazione commerciale, ha confermato che le conoscenze elencate nell'articolo testé citato sono state acquisite da CO 1 dal momento che egli ha conseguito il relativo attestato federale (verbale 12 febbraio 2009, pag. 1).

10.3 La teste _____, dal 2005 responsabile del servizio di pulizia, indicata nell'organigramma doc. C quale "coordinatrice team pulizie", ha confermato, in occasione della sua audizione 1° ottobre 2008, il contenuto dello scritto da lei redatto (doc. B allegato alla lettera 29 gennaio 2008 della datrice di lavoro). Dal medesimo emerge che il dipendente, oltre ai lavori giornalieri (cfr. ad esempio doc. C), per quanto concerne "i lavori periodici" utilizza settimanalmente la macchina lavasciuga nei corridoi e nel salone (con due colleghe), ogni due settimane nelle salette, nei locali di servizio e nella lavanderia (con una collega), che settimanalmente scopa i corridoi, che una due volte all'anno pulisce i "vetri esterni terrazze, finestre corridoi, finestre e vetri salette, finestre e vetri entrata piano terra (la pulizia delle finestre grandi viene effettuata da un'altra persona), pulizia angoli corridoi (fra una porta e l'altra), toglie le ragnatele dalle finestre dei corridoi", occasionalmente lavori di pulizia extra (pulizia locali CR, aiuto domiciliare e

centro diurno) o pulizia a fondo (decorare una camera) con macchina lavasciuga. Non corrisponde quindi al vero l'affermazione della datrice di lavoro secondo la quale l'attività svolta dal dipendente non comporta in alcun modo la messa a frutto di quanto imparato da quest'ultimo con l'ottenimento dell'attestato federale. Basti osservare che le sue conoscenze inerenti alla sicurezza sono senz'altro di ausilio alla ricorrente, che peraltro ha il dovere di proteggere la personalità dei dipendenti (art. 22 ROCA). Ne consegue che anche su questo punto il ricorso va respinto.

E. 11

La ricorrente reputa che la riclassificazione di CO 1 comporterebbe un'inammissibile disparità di trattamento nei confronti dei suoi colleghi. La censura non può essere seguita già per il fatto che un ricollocamento nelle classi di stipendio sarebbe la conseguenza dell'ottenimento di un attestato federale, e che quindi la situazione del lavoratore non sarebbe paragonabile a quella dei suoi colleghi sprovvisti di un simile certificato. Su questo punto la ricorrente sottolinea che una tale riclassificazione aprirebbe la porta a "ingiustificate ulteriori rivendicazioni da parte dei colleghi". Anche questa argomentazione non è condivisibile. Invero, qualora tali richieste non fossero legittime, non vi sarebbe alcun obbligo da parte sua di darvi seguito. Essa soggiunge che inserire il lavoratore nella classe di "operaio qualificato" comporterebbe un passaggio dalle classi 12/13 a quella 17. A parte che essa non trae conclusioni dalla propria affermazione, non si intravede in che misura tale circostanza possa influire sul giudizio, in particolare perché un tale incremento comporti l'arbitrarietà della decisione impugnata.

E. 12

La datrice di lavoro afferma che vi è "la carenza di una base legale che permetta di istituire un diverso trattamento salariale all'interno del settore del servizio di pulizia, nel cui organigramma viene differenziata solo la funzione di "coordinatrice del team di pulizie", attribuita alla signora _____", mentre non vi sarebbe alcuna figura di pulitore di edifici. La ricorrente soggiunge che non vi sarebbe in ogni caso una disposizione all'interno del ROCA che "consenta di privilegiare il dipendente che abbia conseguito il diploma di pulitore di edifici rispetto ad altri colleghi del medesimo team che svolgono le stesse mansioni, rispettivamente alla responsabile del team". Vi sarebbe, semmai, unicamente la possibilità di riconoscere al lavoratore delle indennità aggiuntive al suo stipendio. Il ROCA prevede per il "personale ai servizi generali" la funzione, tra le altre, di "operaio qualificato" e quella di "personale ai servizi generali". La teste _____, capo dell'Ufficio cantonale della formazione industriale, artigianale, agraria e artistica, Divisione formazione commerciale, ha affermato che l'"attestato federale di capacità vale a tutti gli effetti e il signor CO 1 ha diritto di essere riconosciuto quale operaio qualificato" (verbale 28 ottobre 2008, pag. 2). Ella ha poi precisato che "il possesso di un titolo di operaio qualificato dà diritto alla qualifica nella misura in cui esercita la professione per la quale ha ottenuto la qualifica stessa. Nel caso concreto, il sig. CO 1 ha conseguito la qualifica come pulitore di edifici. Se esercita la sua funzione in questo ambito, è considerata persona qualificata" (verbale 12 febbraio 2009, pag. 1). La decisione della CSR di ritenere CO 1 operaio qualificato non è quindi arbitraria. Da una parte, dalla testimonianza citata emerge che egli ha un titolo di operaio qualificato; dall'altra, alla luce di quanto illustrato sopra (consid. 10) non si può dire che egli non metta a frutto tali sue conoscenze nell'espletamento delle sue funzioni. Non si comprende, quindi, perché il personale addetto alle pulizie non possa rientrare nella categoria di operaio qualificato e si dovrebbe creare una "sottoclasse" del

"personale ai servizi generali". La datrice di lavoro sostiene, inoltre, che la funzione di "operaio qualificato" è ricoperta all'interno della struttura unicamente da _____ (custode e addetto alla manutenzione generale dell'istituto). Non si intravede tuttavia ancora una volta perché sarebbe arbitrario inserire CO 1 in tale funzione semplicemente perché ricoperta da un'altra persona con competenze che peraltro non concernono la pulizia. La ricorrente conclude, su questo aspetto, sostenendo che il Tribunale federale nella propria sentenza inc. 1C_21/2007 del 29 marzo 2007 ha preso in considerazione le promozioni delle istanti unicamente dal momento in cui le rispettive funzioni erano state inserite nel regolamento organico. La censura non può essere seguita già per il fatto che come testé illustrato nella fattispecie la funzione inerente a CO 1 è già presente nel ROCA ed è quella di "operaio qualificato". Anche su questo punto l'appello è quindi respinto.

E. 13

La datrice di lavoro sostiene, infine, che CO 1 ha rivendicato la riclassificazione in palese urto con il principio della buona fede e della correttezza nei rapporti d'affari (art. 2 CC). Essa afferma che la formazione in questione è stata proposta al lavoratore per favorirne l'arricchimento personale e professionale, ma come confermato dal teste _____ non era dettata da motivi di altra natura, in particolare da motivi legati al lavoro in quanto tale. Tant'è che la ricorrente afferma di aver spiegato al dipendente che tale formazione non avrebbe comportato alcuna migliore classificazione salariale. Al riguardo, essa rinvia alla testimonianza di _____ e di _____. La censura, tuttavia, non dimostra l'arbitrarietà del lodo impugnato. L'art. 75 ROCA prevede quale diritto sussidiario il CO. L'art. 341 CO stabilisce che durante il rapporto di lavoro e nel mese successivo alla sua fine, il lavoratore non può rinunciare ai crediti risultanti da disposizioni imperative della legge o di un contratto collettivo. Che le classi salariali siano norme imperative emerge dalla più volte citata sentenza inc. 4C.22/2004, ove il Tribunale federale ha precisato che le disposizioni sul salario minimo garantito contenute in un contratto collettivo hanno lo scopo di proteggere i lavoratori, tenuto conto, tra le altre cose, della loro formazione (consid. 3.3). Di conseguenza, il fatto, per il lavoratore, di rivendicare una riclassificazione salariale che gli spetta per legge in virtù del ROCA non può rappresentare un abuso di diritto da parte sua o una violazione in generale della buona fede o della correttezza nei rapporti d'affari. Si aggiunga, al proposito, che nemmeno si può ravvisare un abuso di diritto del lavoratore nell'aver avanzato le proprie pretese unicamente una volta conseguito l'attestato e, poi, in un secondo tempo. Nella sentenza inc. 4C.22/2004 il Tribunale federale ha altresì spiegato che non costituiva abuso di diritto il fatto, per il lavoratore, di aver avanzato le sue pretese solo dopo la fine del rapporto di lavoro, verosimilmente nel momento in cui è venuto a conoscenza del suo diritto grazie ai rappresentanti sociali. Nella fattispecie non vi è motivo, quindi, di penalizzare il lavoratore per aver atteso nel far valere le proprie pretese.

E. 14

Alla luce di quanto suesposto la ricorrente non ha dimostrato l'arbitrarietà del lodo e il suo ricorso dev'essere respinto. Per quanto concerne il valore litigioso va precisato che il lavoratore con il proprio ricorso 4 dicembre 2007 alla CPC ha chiesto di "decidere in quale classe di stipendio debba essere inserito". Nel ricorso 8 maggio 2008 alla CSR egli ha chiesto il riconoscimento dell'inserimento "nella classe di stipendio di operaio qualificato a seguito dell'attestato di capacità di pulitore di edifici conseguito nel 2002". Con lodo 29 aprile 2009 la CSR ha accolto tale richiesta. Con le osservazioni 6 luglio 2009 il lavoratore postula, infine, la conferma del lodo impugnato da controparte. Il lavoratore non ha

avanzato pretese per quote-parti di stipendio precedenti al suo ricorso 4 dicembre 2007, malgrado nella sua missiva 25 giugno 2007 egli avesse chiesto alla datrice di lavoro di inoltrare al competente Ufficio la sua domanda di riqualifica, ossia di inserirlo nella funzione di operaio qualificato, con riconoscimento retroattivo della differenza salariale al 1° agosto 2002. La sua riclassificazione deve quindi avvenire dal momento in cui ha introdotto il ricorso dinanzi alla CPC, prima istanza competente per decidere le controversie derivanti dall'applicazione del ROCA (art. 67 lett. f ROCA). Per la funzione di "operaio qualificato" l'allegato 2 del ROCA prevede la classe 17 per il 1° anno di servizio, la 18 per i successivi due anni e, poi, la 19. Ritenuto che il dipendente ha conseguito l'attestato federale nel 2002, al momento dell'inoltro del ricorso 4 dicembre 2007 egli lavorava in tale veste già da più di tre anni, sicché la classe nella quale dev'essere inserito è la 19, al contrario di quanto reputato dalla ricorrente, che indica la classe 17 (memoriale, pag. 2 in basso). Sebbene nel contratto di lavoro doc. 1 sia indicato che il lavoratore è inserito nella classe 14, la ricorrente ha indicato la classe 12/13 e ha precisato che la riqualifica comporterebbe ben 4 classi per arrivare alla 17 (loc. cit.). La datrice di lavoro ha quindi specificato che il lavoratore è nella classe 13. Nelle proprie osservazioni il dipendente non ha contestato tale allegazione. L'allegato 2 del ROCA prevede, poi, che per la funzione di "personale ai servizi generali" la classe è la 12 o la 13. Non vi è quindi motivo di dubitare che il lavoratore sia inserito nella classe 13 e non in quella 14. L'art. 23 cpv. 1 ROCA stabilisce che le classi di stipendi sono analoghe a quelle dei dipendenti dello Stato del Cantone Ticino. Il valore di causa dev'essere quindi calcolato, sulla scorta di tali valori, sommando la differenza tra la classe 19 e la 13 dal 4 dicembre 2007 sino alla prossima possibile disdetta del rapporto di lavoro, che in virtù dell'art. 55 cpv. 1 ROCA potrebbe essere data dalla datrice di lavoro con un preavviso di almeno sei mesi. Non vi è infatti notizia a questa Corte che attualmente il rapporto di lavoro non sussista più. Di conseguenza, il valore di causa è senz'altro superiore a fr. 30 ' 000.-, sicché la presente procedura non beneficia della gratuità secondo l'art. 343 cpv. 3 CO e si giustifica di addossare la tassa di giustizia e le spese alla parte soccombente. Il valore litigioso determinate ai fini di un eventuale ricorso in materia civile al Tribunale federale è anch'esso, quindi, senz'altro superiore a fr. 15 ' 000.-. Per i quali motivi, richiamati l'art. 148 CPC e la TG pronuncia:

1. Il ricorso per nullità 2 giugno 2009 è respinto. 2. Gli oneri processuali del ricorso in nullità, consistenti in: a) tassa di giustizia fr. 450.- b) spese fr. 50.- fr. 500.- sono posti a carico della ricorrente, che rifonderà alla controparte fr. 1 ' 250.- per ripetibili di seconda istanza. 3. Intimazione: - ; -

Comunicazione alla Commissione di ricorso ROCA, Lugano. Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello La presidente La segretaria Rimedi giuridici Nelle cause a carattere pecuniario in materia di diritto del lavoro con un valore litigioso superiore a fr. 15'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.